



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci

VISTO

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Temù (BS), relativo al rendiconto 2016, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;

la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2016 redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL;

CONSIDERATO

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente, non si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale

P.Q.M.

riservandosi ogni ulteriore verifica su prossimi questionari, dispone, allo stato degli atti, l'archiviazione del questionario sul consuntivo 2016, accertando l'approvazione del rendiconto 2016 (deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dell'11/05/2017) lievemente oltre i termini di legge di cui all'articolo 227 TUEL.

Si raccomanda, in ogni caso, all'ente di:

- monitorare la spesa corrente;
- monitorare il rispetto, da parte degli organismi partecipati, delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 175/2016 (sul punto, vedi domanda 4.13, pag. 33 del questionario, in tema di mancata redazione della relazione sul governo societario, di cui all'articolo 6, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016);
- monitorare il credito vantato nei confronti della società "La Fabbrica del Futuro srl" (pari ad euro 650.000,00) e il relativo contenzioso, valutando attentamente l'eventuale svincolo dell'importo già vincolato nel risultato di amministrazione 2016, con riserva di ulteriore verifica in occasione dell'esame del questionario 2017;



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114381 - 02 771141

e-mail: lombardia.controllo.bs@corteconti.it | @corteconti.it | pec: lombardia.controllo@corteconticert.it

- valutare attentamente la congruità degli accantonamenti nel risultato di amministrazione, nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al Fondo perdite partecipate e al FCDE.

In merito al Fondo perdite partecipate, tenuto conto di quanto riportato nel questionario (risposta alla domanda 1.10.3, pag. 23, *“non è stato effettuato alcun accantonamento nel rendiconto 2016 in quanto in sede di ricognizione delle partecipate per l'unica società in società in perdita è stata deliberata la dismissione della società partecipata”*), si invita l'ente a valutare scrupolosamente idonei accantonamenti al Fondo, nelle more della conclusione del processo di dismissione della società in perdita. Con riserva di ogni ulteriore verifica, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016.

In merito al FCDE (il cui accantonamento nel risultato di amministrazione 2016 risulta pari ad euro 2.968,93), si rammenta che lo stesso rappresenta un fondo rischi, volto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

I principi contabili prevedono due metodi di calcolo: il metodo cd. ordinario e il metodo cd. semplificato.

Il metodo ordinario (unico metodo che sarà utilizzabile a regime) prevede che a consuntivo il FCDE sia quantificato in stretta correlazione con l'andamento delle riscossioni in c/residui degli ultimi 5 esercizi (per il 2016, il quinquennio di riferimento è 2012-2016).

Con riferimento al metodo cd. ordinario, come enunciato dalla Sezione nella deliberazione n. 253/2017/PRSE, si ribadisce che non è corretto procedere, in sede di consuntivo 2016, all'abbattimento dell'accantonamento del FCDE al 55%, posto che tale facoltà, al contrario, è riconosciuta dal Legislatore per il bilancio di previsione 2016.

Tale facoltà non è ammessa nemmeno a consuntivo 2017 e 2018, con riferimento all'abbattimento del FCDE, rispettivamente, al 70% e 85%.

La facoltà di abbattimento, secondo tali percentuali, difatti, è ammissibile per il 2017 e 2018 solo per il bilancio di previsione.

Con riferimento al metodo semplificato, infine, lo stesso può essere utilizzato fino all'esercizio finanziario 2018 e, in ogni caso, *“l'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019”*.

Con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari.

Il Magistrato istruttore
Dott.ssa Marinella Colucci

MC/dp



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114381 - 02 771141

e-mail: lombardia.controllo.bs@corteconti.it @corteconti.it | pec: lombardia.controllo@corteconticert.it